

Codice A1103A

D.D. 13 marzo 2025, n. 318

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della normativa emergenziale Covid - DL n. 19/2020 e DPGR 49/2020- (Fasc. n. 826COV/2020, acc. 518/2025 507/2025).



ATTO DD 318/A1103A/2025

DEL 13/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della normativa emergenziale Covid - DL n. 19/2020 e DPGR 49/2020- (Fasc. n. 826COV/2020, acc. 518/2025 507/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota del 26.11.2020 dalla Prefettura della Provincia *omissis* che ha inoltrato, per competenza, quanto trasmesso dal Corpo di Polizia Locale della Città di *omissis* carico del sig. re *omissis* nato a *omissis* ed ivi residente in *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 42 del 05.05.2020 elevato da agenti appartenenti al corpo sopracitato per i fatti avvenuti, nella medesima data, presso un pubblico esercizio *omissis* sito in *omissis*, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento all'art. 3, lett. a) ed e) del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49 del 30.04.2020 relative, rispettivamente, alla violazione:

- dell'obbligo (per le attività interessate dal cosiddetto servizio d'asporto) di ordinare da remoto i prodotti da ritirare poi presso l'esercizio commerciale;

- nonché dell'obbligo di mantenere la distanza minima di metri due "*in ogni atto e movimento tra gli addetti alla vendita ed i clienti presenti nei locali*".

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamato dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso invece che lo stesso ha presentato, entro il termine perentorio dalla normativa, uno scritto difensivo come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

esaminate le argomentazioni esposte in tale sede, non aventi di per sé natura esimente rispetto alla condotta contestata tenuto conto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'interessato,

- gli esercenti avevano avuto il tempo per adeguare la propria logistica ed organizzazione alle nuove prescrizioni contenute nel D.P.G.R. sopra richiamato (se è vero che entrava in vigore il 4.5.2020, lo stesso era stato reso pubblico già a far data dal 30.04.2020);

- ed ancora non potendo essere causa di giustificazione il fatto che non si era creato alcun assembramento dal momento che la violazione contestata riguardava le concrete modalità con cui si era concesso, in quello specifico momento storico (di pandemia da virus Covid), di effettuare il servizio d'asporto;

dato altresì atto che la sopra richiamata normativa, quanto agli esercizi pubblici ed alle attività commerciali, rispondeva oltre alla tutela della salute pubblica anche alla tutela della legittima concorrenza fra gli esercenti;

visto in particolare l'art. 3, lett. b) e lett. e) del Decreto del Presidente della Giunta regionale Piemonte n. 49 del 30.04.2020 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche;

verificata in data 13.03.2025 l'assenza di elezione digitale presso INAD (indice nazionale domicilia digitali per le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione) da parte del soggetto interessato;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali nn. 1700/2024 e 1694/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
32068/2025	518/2025	Sanzione
39580/2025	507/2025	Spese di notifica

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato sig.re *omissis* in qualità di trasgressore, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di **Euro 510,61** di cui euro 500,00 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981 n. 689 secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n.22

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti